



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario per le controversie in cui sia parte
un cliente consumatore
- Avv. Roberto Manzione membro designato dal Consiglio Nazionale
Consumatori e Utenti (C.N.C.U.)

Nella seduta del 29.05.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Intestatario di un conto corrente assistito da un'apertura di credito, al cliente era intimato nel corso del 2006 – in ragione del persistente saldo debitore di € 4.606,91 - il rientro dalla posizione debitoria. Questi comunicava l'intendimento di chiudere il rapporto, proponendo un piano di rimborso che prevedeva l'integrale azzeramento della posizione nell'arco dei successivi quattro mesi. Inadempiente al piano, nel 2009 l'intermediario comunicava che il conto presentava ancora un saldo debitore di € 4.266,75 e ne intimava il pagamento entro e non oltre dieci giorni. Con la stessa missiva esercitava la facoltà di recesso dal contratto e rendeva noto l'intendimento di compensare le proprie ragioni di credito con somme a credito del cliente. Successivamente, in data 19 novembre 2011, l'intermediario inoltrava al debitore e ad altri due cointestari di un libretto di deposito a risparmio con saldo apparente pari a € 38.604,54 una nota con la quale precisava che, decorso inutilmente il termine per il pagamento, avrebbe operato la compensazione delle proprie ragioni di credito sul saldo del libretto limitatamente all'importo di € 3.950,00. Nella missiva i cointestatari erano qualificati come fideiussori del debitore. A fronte delle rimostranze del debitore, formulate per il tramite del legale, l'intermediario confermava la correttezza della propria condotta in quanto coerente all'art. 5 delle condizioni generali di contratto in tema di compensazione. Insoddisfatto, il debitore (sempre per il tramite del legale) precisava di non contestare

l'avvenuta compensazione quanto piuttosto la circostanza che la propria situazione debitoria e l'intimazione di pagamento fossero state comunicate ai cointestatari del libretto che, diversamente da quanto dedotto, non avevano mai prestato alcuna fideiussione.

Con ricorso del 7 marzo 2012, richiamati i fatti come sopra sinteticamente esposti, il legale del cliente contesta l'assenza di una preventiva comunicazione della volontà di avvalersi della compensazione, segnatamente a fronte della cointestazione del libretto di deposito. Lamenta altresì l'illegittimo trattamento dei dati personali del cliente e la violazione del cd. segreto bancario. In particolare contesta la qualifica di garanti attribuita ai cointestatari del rapporto e chiede che, accertata l'illegittimità della compensazione in assenza della dovuta preventiva comunicazione, venga disposto il risarcimento dei danni subiti per l'indebito trattamento dei dati personali dell'assistito nell'importo che il Collegio riterrà congruo e la refusione delle spese sostenute.

Costitutosi, il resistente eccepisce che il debitore abbia ricevuto la previa comunicazione contenuta in una nota del 6 novembre 2009; che, come riconosciuto da controparte, la compensazione è assolutamente legittima; che la qualifica di fideiussori data ai cointestatari è frutto di un refuso; che la previa informazione a questi era dovuta. Conclude, anche in ragione dell'assenza di ogni prova del danno, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Dalla documentazione prodotta dalla parti emerge che, con lettera del 6 novembre 2009, al ricorrente era stata fornita comunicazione dell'intendimento di parte resistente di avvalersi della compensazione in difetto del rientro dall'esposizione entro il termine assegnato. La stessa nota risulta inviata ai due ulteriori cointestatari del libretto di deposito e non ne è contestata la ricezione che è anzi fonte della domanda risarcitoria. Nella nota questi sono impropriamente qualificati come fideiussori. Parte resistente specifica essersi trattato di un errore materiale. In ogni caso, ciò appare irrilevante ai fini indicati, risultando fuori di dubbio la possibilità di operare la compensazione anche in ipotesi di cointestazione del rapporto ai sensi dell'art. 5 delle condizioni generali di contratto ("se il conto è intestato a più persone, la banca ha la facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari").

Rimane pertanto da valutare, rispetto alla domanda formulata dal ricorrente, la legittimità di siffatta comunicazione con riferimento alla vigente disciplina di tutela dei dati personali. Ora, premesso che - secondo un costante indirizzo giurisprudenziale - la preventiva comunicazione ai cointestatari rappresenta uno dei doveri specifici dell'intermediario in punto di correttezza nell'esecuzione del contratto (cfr., ad es., Cass., 28 settembre 2005, n. 18947), non può non osservarsi come le stesse "linee guida per il trattamento dei dati personali della clientela in ambito bancario" dettate dall'Autorità garante con la deliberazione n. 53 del 25 ottobre 2007 prevedano espressamente la comunicazione a terzi di dati relativi al cliente nei casi, come quello di specie, nei quali dette comunicazioni non solo siano opportune ma risultino addirittura doverose o dovute. E', infine, appena il caso di aggiungere che - pure al di là del riferito giudizio di liceità dell'avvenuta comunicazione - parte ricorrente non specifica la natura del preteso danno né produce alcuna allegazione probatoria al riguardo come invece previsto dall'art. 2697 cod. civ.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI